

ORIGINALE



COMUNE DI BORMIDA
PROVINCIA DI SAVONA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU
(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI).**

**DELIBERA N° 6
DEL 28.04.2016**

*L'anno duemilasedici
il giorno ventotto
del mese di aprile
alle ore 18,15*

*nella sede comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri :*

n° d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GALLIANO Daniele - Sindaco	x	
2	BACCINO Walter Pietro	x	
3	ZINOLA Ornella	x	
4	NAVONI Franco	x	
5	ORSI Gabriele	x	
6	DEL SIGNORE Matteo	x	
7	DOTTA Cristiana	x	
8	BOZZANO Angelo	x	
9	CAMBISE Bruna	x	
10	FALCIANI Graziano	x	
11	NEIROTTI Eleonora	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Grazia Randisi.

Il Presidente Signor Daniele Galliano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; l'art. 91bis D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L. del 30 novembre 2013 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; il D.L. 28 marzo 2014, n- 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l'imposta municipale propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano

ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);

- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per le fattispecie assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
- 4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- 5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

VISTI:

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri e i nuovi ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

-il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dell'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che ha apportato modifiche alla normativa di cui sopra in materia di fiscalità locale;

VISTO che con deliberazione di C.C. n.17 del 11/09/2014, esecutiva, è stato riadottato il Regolamento dell'Imposta Comunale propria (IMUP);

ATTESO che a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU dettate successivamente all'approvazione delle norme regolamentari ed, in particolare, a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge 208/2015, occorre procedere alla modifica del vigente Regolamento:

RITENUTO di modificare il Regolamento in parola con le modalità sotto indicate:

-all'art. 5 "Base imponibile" **sopprimere il comma 7;**

-all'art. 5 bis "Riduzione base imponibile": **sopprimere comma 2;**

-all'art.5 bis "Riduzione base imponibile" **integrare con i seguenti nuovi comma:**

"2. La base imponibile è, altresì, ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile, ad uso abitativo, in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. Per unità abitativa si intende l'immobile ad uso abitativo e non altri immobili posseduti dal comodante.

3. Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza a quest'ultima si applica la stessa agevolazione dell'abitazione, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. La decorrenza dell'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto di comodato e il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. articolo 49 del D.Lgs n.267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria in data 28 Aprile 2016;

CON VOTI 11 favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di apportare le seguenti modifiche /integrazione al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria e precisamente:
 - all'art. 5 "Base imponibile": **sopprimere il comma 7;**
 - all'art. 5 bis "Riduzione base imponibile": **sopprimere comma 2;**
 - all'art. 5 bis "Riduzione base imponibile": **integrare con i seguenti nuovi comma:**

"2. La base imponibile è, altresì, ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile, ad uso abitativo, in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. Per unità abitativa si intende l'immobile ad uso abitativo e non altri immobili posseduti dal comodante.

3. Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza a quest'ultima si applica la stessa agevolazione dell'abitazione, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. La decorrenza dell'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto di comodato e il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

- 3) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla "Imposta Municipale Propria" ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2° terzo periodo del D.Lgs 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE,

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

CON VOTI 11 favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Daniele Galliano



IL SEGRETARIO
Dr.ssa Graziella Rinaldi

f.to Rinaldi

PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

PER LA REGOLARITA' TECNICA : si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 247 bis., comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesca Baccino



PER LA REGOLARITA' CONTABILE : si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Baccino



PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE


■ che la presente deliberazione :

a) è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 4 MAG 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000)

Bormida, li 4 MAG 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
f.to Ivana Minetto

f.to Minetto



ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione :

a) è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ;

b) è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Bormida,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
f.to Ivana Minetto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Bormida, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
Ivana Minetto

